



Informa

Infortunati, malattie professionali

La tutela INAIL per infortuni e Malattie Professionali

Quando un lavoratore subisce un infortunio sul lavoro o contrae una malattia professionale, sono molte le cose che deve conoscere per ottenere il loro riconoscimento e le eventuali prestazioni.

Il patronato ITAL UIL tutela e offre assistenza gratuita ai lavoratori, per presentare le domande delle prestazioni e seguire gli sviluppi della pratica. Il diritto alla Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e quello alla tutela assicurativa sono diritti fondamentali che devono essere rispettati.

I lavoratori assicurati

Sono assicurati i lavoratori dipendenti, operai, apprendisti, impiegati tecnici che, all'interno dell'azienda svolgono di fatto attività manuale lavorativa retribuita, utilizzando macchine, apparecchi, impianti, che li espongono al rischio.

Il legislatore e la giurisprudenza hanno ampliato nel tempo l'assicurazione anche ad altri lavoratori, modificando anche i requisiti richiesti, tenuto conto delle nuove tecnologie e processi lavorativi. E' assicurato chi è esposto al rischio anche se non partecipa materialmente alla lavorazione (rischio ambientale), e coloro che sono espressamente previsti dalla legge e che sono addetti a determinate attività considerate rischiose.

Gli addetti alla navigazione marittima e alla pesca marittima sono assicurati presso l'IPSEMA (Istituto di previdenza per il settore marittimo), secondo la normativa prevista per l'INAIL. I dipendenti pubblici, oltre ad avere la possibilità di riconoscimento di infermità dipendente da causa di servizio da parte delle proprie Amministrazioni, sono soggetti anche alla tutela assicurativa generale INAIL quando si trovino nelle condizioni previste dalla legge in quanto svolgono attività rischiose.

La denuncia della Malattia Professionale

Cos'è

La **malattia professionale** (spesso definita anche "**tecnopatia**") è una patologia che il lavoratore contrae in **occasione dello svolgimento dell'attività lavorativa** e che è dovuta all'**esposizione nel tempo** a dei **fattori** presenti nell'ambiente e nei luoghi in cui opera.

Quando si parla di "**occasione di lavoro**" si intende che tra lo svolgimento dell'attività lavorativa in un determinato contesto e la patologia deve esserci un rapporto di **causa-effetto**, quello che viene tecnicamente definito come **rapporto eziologico** o **nesso causale**.

La copertura INAIL: malattia tabellata e malattia non tabellata

Con il **D.P.R. n. 1124 del 1965**, che ha disciplinato il funzionamento dell'**INAIL**, è stato previsto un sistema assicurativo che tutela il lavoratore che contrae una malattia professionale. In particolare, l'**art. 3** della legge stabilisce che rientrano nella copertura INAIL le malattie professionali comprese nelle tabelle inserite negli **allegati 4 e 5** che sono stati progressivamente aggiornati sino all'intervento effettuato con il **D.M. 9 aprile 2008**. Queste tabelle indicano complessivamente 85 categorie di malattie per il **settore dell'industria** e altre 24 per il **settore agricolo**, che – quando si manifestano – si presumono dovute all'attività lavorativa e che quindi vengono ricomprese nella copertura assicurativa. Si tratta delle c.d. **malattie tabellate**, così definite appunto perché inserite nelle tabelle richiamate dalla legge.

In altre parole, quando il lavoratore contrae una di queste malattie deve soltanto dimostrare di essere stato adibito ad una lavorazione collegata a quella specifica malattia per potere ottenere le prestazioni INAIL. Il lavoratore, tuttavia, può contrarre anche altre **malattie, non indicate nelle tabelle** causate però sempre da fattori di rischio presenti nel luogo in cui questo prestava l'attività lavorative.

In questa ipotesi, per poter ottenere le prestazioni INAIL, il lavoratore dovrà dimostrare che la malattia (non compresa nelle tabelle) trova la sua causa da elementi presenti nell'ambiente in cui ha lavorato. In termini tecnici si dice che il lavoratore è onerato della prova del nesso causale tra malattia e condizioni di lavoro. Si parla in questi casi di **malattie professionali non tabellate**.

La denuncia di malattia professionale

Per ottenere le prestazioni da parte dell'**INAIL** in caso di malattia professionale è necessario effettuare una denuncia.

In particolare il lavoratore deve comunicare al datore di lavoro di avere contratto la malattia professionale entro **15 giorni** dal momento in cui questa si manifesta. Il datore di lavoro, a sua volta, deve inviare all'**INAIL** la relativa denuncia entro i successivi **5 giorni**. L'invio va effettuato alla sede **INAIL competente per territorio**, ovvero sia quella in cui l'assicurato ha il domicilio.

Alla denuncia va allegato il certificato medico che a sua volta deve specificare:

- il **domicilio** dell'ammalato
- il **luogo** dove si trova ricoverato
- una **relazione** dei sintomi della malattia.

La denuncia può essere effettuata anche per **via telematica** e in questo caso il certificato medico deve essere trasmesso soltanto se viene richiesto dall'**INAIL**. Nel caso in cui il datore di lavoro non rispetti i termini per la denuncia va incontro a pesanti **sanzioni amministrative**.

Una volta che l'**INAIL** ha ricevuto la denuncia prende il via un procedimento amministrativo che ha lo

scopo di verificare l'effettiva sussistenza della malattia e se ci sono i presupposti per l'accoglimento della richiesta ed in particolare se la malattia rientra tra quelle tabellate o meno, perché nel secondo caso dovrà essere il lavoratore a dimostrare che esiste un rapporto di causa-effetto tra la lavorazione alla quale era assegnato e la malattia.

Se vi sono i presupposti per l'accoglimento della domanda l'INAIL eroga le prestazioni che consistono principalmente nel pagamento di somme di denaro (sotto forma di pagamento in un'**unica soluzione** o di **rendite**, ossia la corresponsione di somme di denaro a rate).

La procedura di aggravamento della malattia

All'atto dell'erogazione della prestazione l'INAIL stabilisce l'entità della malattia che, tuttavia, con il passare del tempo può **aggravarsi** (oppure in parte diventare meno grave). Per questo motivo il lavoratore può inviare all'INAIL una **domanda di aggravamento**, detta anche domanda di **revisione**, richiedendo una nuova visita di verifica. Anche l'INAIL può, dal canto suo, effettuare la stessa richiesta. La **prima domanda** può essere effettuata:

- dopo **6 mesi** dal momento in cui è terminato il periodo di inabilità temporanea assoluta
- dopo **1 anno** dal momento in cui si è manifestata la malattia (se il lavoratore non si è mai assentato dal lavoro)

Le **domande successive** non possono essere presentate prima di un anno dal momento in cui è stata presentata la precedente. L'**ultima domanda**, infine, deve essere presentata entro i 15 anni dal momento della decorrenza della rendita INAIL e la richiesta deve essere inoltrata non oltre un anno dopo la scadenza del quindicesimo anno. Sulla richiesta, visti gli esiti della visita, l'INAIL effettua le opportune valutazioni e comunica la propria decisione al lavoratore attraverso una lettera. Se la decisione è sfavorevole (cioè se l'INAIL ritiene che non vi sia stato un aggravamento) il lavoratore può presentare un **ricorso** alla stessa sede INAIL alla quale ha presentato la domanda contestando le conclusioni e chiedendo una revisione della decisione.

Patronato Ital Uil.

La nostra tutela ai lavoratori in caso d'infortuni o Malattia Professionale. "il Piacere di Assistervi"

Che cosa può fare il **Patronato ITAL UIL** per la tutela del lavoratore infortunato se ci contatta entro 5 giorni da quando è successo l'infortunio:

- assistere il lavoratore nella denuncia sostitutiva dell'infortunio se questo non è stato denunciato dal datore di lavoro
- assistere il lavoratore nel contenzioso in caso in cui sia l'Inail a non riconoscere l'evento come infortunio sul lavoro

Successivamente:

- valutare la possibilità di ricorrere qualora l'Inail non riconosca il primo pagamento, la ricaduta o il prolungamento della temporanea
- fornire gratuitamente al lavoratore la consulenza del Medico Legale per la valutazione dell'invalidità permanente residua
- fornire al lavoratore tutta la consulenza relativa alle prestazioni accessorie (cure termali, collocamento al lavoro ecc.) e ai benefici spettanti al lavoratore infortunato
- valutazione ai fini pensionistici dei periodi d'infortunio
- controllo e richiesta del danno biologico e dell'eventuale rendita
- inoltro della domanda di un eventuale aggravamento con l'assistenza gratuita del consulente medico legale

Attenzione il **Patronato ITAL UIL** è in collegamento telematico con l'**INAIL** e quindi è in grado di seguire costantemente tutte le fasi dell'iter della pratica di infortunio o malattia professionale, se in possesso della delega del lavoratore.

Anche per questo è importante consigliare al lavoratore che si è infortunato di rilasciare la delega al patronato il più presto possibile.(entro 5 giorni da quando è successo il fatto)

Patronato Ital Uil



Sedi Uil in Provincia di Cuneo

Sede di Cuneo	Lungo Stura c.so 24 Maggio n°.09	Tel. 0171 695903
Sede di Alba	Via Fratelli Bandiera n°.13	Tel. 0173 366976
Sede di Bra	Piazza Carlo Alberto n°.34	Tel. 0172 432678
Sede di Mondovì	Via Beccaria n°.06	Tel. 0174 45170
Sede di Saluzzo	Vicolo G. Casalis n°.02	Tel. 0175 43331
Sede di Savigliano	Via Trossarelli n°.08	Tel.0172 31481